



Rail Traction Company S.p.A.

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: EUROFER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
13/02/2007	ad oggi	1%	minimi,superminimi, anzianità	1%	minimi,superminimi, anzianità	33%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/02/2007	ad oggi	1%	minimi,superminimi, anzianità	1%	minimi,superminimi, anzianità	33%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/02/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

EUROFER

Dal 13/02/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con almeno tre mesi di anzianità.

LABORFONDS

Dal 19/02/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con almeno tre mesi di anzianità.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è pari al valore cumulato di minimi, superminimi, scatti di anzianità, per 12 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale

- scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di EUROFER prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO RAIL TRACTION COMPANY S.P.A.

Indice:

19/02/2007 CCAL Verbale di accordo

13/02/2007 CCAL Verbale di accordo

19/02/2007

VERBALE DI ACCORDO

In data 19 febbraio 2007, presso la sede di Bolzano della RAIL TRACTION COMPANY.

tra

la RAIL TRACTION COMPANY SPA (RTC), rappresentata dal Sig. ADRIANO TOMARO da una parte;

e

FILT CGIL-AGB, rappresentata dal Sig. MICHELE BARBIERI

FIT CISL-SGB, rappresentata dal Sig. FRANCO MUNERATO

UILT UIL-SGK, rappresentata dal Sig. TONI SERAFINI

PREMESSO CHE

La Legge Finanziaria per il 2007 ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, con l'obbligo per le aziende con almeno 50 addetti di destinare la totalità dell'accantonamento del TFR maturando dal 1° gennaio 2007, non destinato su scelta del lavoratore alla previdenza complementare, ad un Fondo gestito dall'INPS;

Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. Per i lavoratori dipendenti della RTC che operano nel territorio del Trentino Alto Adige Südtirol sarà possibile l'adesione al Fondo territoriale regionale di previdenza complementare Laborfonds.
2. Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Laborfonds tutti i lavoratori dipendenti con almeno tre mesi di anzianità che volontariamente vi aderiscano.
3. L'adesione al Fondo Laborfonds comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, calcolata per dodici mensilità sulle seguenti voci retributive: minimi, superminimi, scatti di anzianità. Il contributo è dovuto nella misura dell'1% a carico del lavoratore associato e dell'1% a carico del datore di lavoro. Tale disciplina potrà essere oggetto di revisione a su richiesta di una delle Parti o per mutate condizioni.
4. Per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo Laborfonds, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo Laborfonds di una quota pari al 33% o al 100% del trattamento di fine rapporto maturando.
5. I contributi a carico dell'azienda e del lavoratore decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo Laborfonds.
6. La quota d'iscrizione, una tantum, al fondo pensione è fissata in €5,16 (cinque/16), di cui €2,58 (due/58) a carico dell'azienda ed €2,58 (due/58) a carico del lavoratore.
7. Il rapporto di adesione al Fondo, una volta istituito, inclusa la determinazione della quota associativa annuale, è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondo Laborfonds, consultabili da tutti i lavoratori.
8. Le Parti si impegnano a richiedere formale adesione al Fondo Laborfonds.

13/02/2007

VERBALE DI ACCORDO

In data 13 febbraio 2007, presso La sede della RAIL TRACTION COMPANY SPA in via Sicilia 66 - Roma,

tra

la RAIL TRACTION COMPANY SPA (RTC), rappresentata dal Sig. ADRIANO TOMARO da una parte;

e

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST FERROVIE, ORSA, UGL AF,

PREMESSO CHE

La Legge Finanziaria per il 2007 ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, con l'obbligo per le aziende con almeno 50 addetti di destinare la totalità dell'accantonamento del TFR maturando dal 1° gennaio 2007, non destinato su scelta del lavoratore alla previdenza complementare, ad un Fondo gestito dall'INPS;

Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. Istituzione della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti da RTC, individuando nel fondo pensione EUROFER, Il fondo di riferimento.
 2. Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Pensione Nazionale a capitalizzazione Eurofer tutti i lavoratori dipendenti con almeno tre mesi di anzianità che volontariamente vi aderiscano.
 3. L'adesione al Fondo Eurofer comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, calcolata per dodici mensilità sulle seguenti voci retributive: minimi, superminimi, scatti di anzianità. Il contributo è dovuto netto risulta dell'1% a carico del lavoratore associato e dell'1% a carico del datore di lavoro. Tale disciplina potrà essere oggetto di revisione o su richiesta di una delle Parti o per mutate condizioni.
 4. Per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e prevista, in caso di adesione al Fondo Eurofer, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo Eurofer di una quota pari al 33% o al 100% del trattamento di fine rapporto maturando.
 5. I contributi a carico dell'azienda e del lavoratore decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo Eurofer.
 6. La quota d'iscrizione una tantum, al Fondo Pensione è fissata in €5,16 (cinque/16) di cui €2,58 (due/58) a carico dell'azienda e €2,58 (due/58) a carico del lavoratore.
 7. Il rapporto di adesione al fondo una volta istituito inclusa la determinazione della quota associativa annuale è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondo Eurofer, consultabili da tutti i lavoratori.
 8. La RTC comunica alle OO.SS. firmatarie del presente accordo che per i propri lavoratori dipendenti che operino nel territorio del Trentino Alto Adige sarà possibile sia l'adesione al Fondo territoriale regionale di previdenza complementare, sia l'adesione al Fondo Eurofer.
 9. Le Parti si impegnano a richiedere formale adesione al Fondo Eurofer.
-